

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse, richiama il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (*Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE, che modificano la direttiva 93/16/CE*) e, in particolare, i seguenti articoli del Titolo IV, Capo I, concernente la "Formazione specifica in medicina generale":

- articolo 21, che prevede che per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale;
- articolo 24, che prevede che il diploma di formazione specifica in medicina generale è rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome a seguito di un corso di formazione specifica della durata di tre anni riservato ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale;
- articolo 25, che stabilisce che le Regioni e le Province autonome determinino il contingente numerico da ammettere annualmente ai corsi, nei limiti concordati con il Ministero della Salute nell'ambito delle risorse disponibili, e che emanino ogni anno i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, per la disciplina unitaria del sistema;
- articolo 26, che stabilisce che il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in almeno 4800 ore, di cui 1/3 - pari ad almeno 1600 ore - per attività formative teoriche e 2/3 - pari ad almeno 3200 ore - per attività didattiche pratiche;
- articolo 27, che prevede che il programma delle attività didattiche teoriche e quello delle attività didattiche pratiche si integrino tra loro a livello di obiettivi didattici, ma sono autonomi nella realizzazione concreta e che l'attività didattica svolta dal medico in formazione sia seguita da medici *tutor*;
- articolo 28, che prevede che l'organizzazione e l'attivazione del corso di formazione specifica in medicina generale spettano alle Regioni e alle Province autonome.

Richiama, altresì, il decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 recante "*Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale*" e, in particolare:

- l'articolo 15, che stabilisce che:
 - le Regioni o Province autonome gestiscono direttamente, attraverso i propri uffici, i corsi di formazione specifica in medicina generale, con la possibilità di avvalersi, per gli adempimenti relativi allo svolgimento del corso, della collaborazione degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri dei rispettivi capoluoghi di regione, delle università degli studi, di un apposito centro formativo regionale ovvero possono istituire un centro per la formazione specifica in medicina generale nominando, in ogni caso, almeno un gruppo tecnico scientifico di supporto (comma 1);
 - con apposito atto regionale o provinciale sono definiti in dettaglio tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dei corsi, stabilendone l'assetto organizzativo e amministrativo nonché l'articolazione dei periodi della formazione in conformità a quanto stabilito dalle direttive comunitarie e ministeriali (comma 2);
- articolo 17, che prevede che al medico in formazione sia conferita una borsa di studio annuale di importo pari a euro 11.603,00.

Richiama, inoltre, la legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (*Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle*

leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37 e 30 gennaio 1998, n. 6), come modificata dall'articolo 96 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 e, in particolare:

- l'articolo 10 (*Borse di studio per i medici in formazione specifica in medicina generale*), il quale stabilisce che:
 - ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, organizzato dalla Regione in collaborazione con l'Azienda USL e l'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Valle d'Aosta, è corrisposta la borsa di studio prevista dalla normativa statale vigente integrata da una borsa di studio aggiuntiva regionale il cui importo è definito con deliberazione della Giunta regionale (comma 1);
 - per poter beneficiare della borsa di studio aggiuntiva regionale, gli interessati devono sottoscrivere l'impegno a prestare servizio, a seguito del conseguimento del diploma di formazione, come medico di assistenza primaria per un periodo minimo di cinque anni, anche non consecutivi, presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta e non avere già beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale (comma 2);
- l'articolo 12bis (*Disposizioni per l'assegnazione della borsa aggiuntiva regionale al medico in formazione specialista in medicina generale in caso di trasferimento da altra Regione*), il quale stabilisce, al comma 1, che nel caso di trasferimento da altra Regione di un medico in formazione specifica in medicina generale, questi può beneficiare della borsa di studio aggiuntiva regionale di cui all'articolo 10, comma 1, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello di trasferimento con le stesse modalità previste dall'articolo 10, comma 2.

Richiama, infine, la deliberazione della Giunta regionale n. 1305 in data 25 settembre 2017, recante *"Approvazione dell'importo, dei criteri e delle modalità di corresponsione e revoca della borsa di studio aggiuntiva regionale ai medici iscritti al corso triennale di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta per il tramite dell'Azienda USL, ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11"*, che determina in euro 13.397 l'importo annuale della borsa di studio aggiuntiva regionale.

Fa presente che, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della L.R. 11/2017, le borse di studio di cui trattasi sono erogate ai medici in formazione direttamente dall'Azienda USL della Valle d'Aosta sulla base di trasferimenti di fondi dalla Regione all'Azienda medesima, le cui modalità e importi sono stati stabiliti con la DGR 1305/2017, per l'intera durata del corso di formazione.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 1470, in data 15 novembre 2021, con la quale è stato approvato il bando di concorso pubblico per esami per l'ammissione di dieci medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2021/2024 e dell'avviso pubblico per l'ammissione di due medici al corso medesimo tramite graduatoria riservata, prenotando la somma complessiva di euro 2.800 per l'organizzazione del concorso di cui si tratta e di euro 755.917,56 per la corresponsione di dieci borse di studio ordinarie (otto borse ordinarie + due borse aggiuntive finanziate con il PNRR) e di dieci borse aggiuntive regionali ai medici iscritti al suddetto corso triennale di formazione.

Riferisce che la normativa vigente in materia lascia alle Regioni e alle Province autonome la facoltà di organizzare le relative attività formative anche servendosi, per i relativi adempimenti, di un apposito centro formativo e che l'Azienda USL della Valle d'Aosta dispone delle competenze e dell'esperienza pluriennale per l'organizzazione e la gestione del corso di formazione di cui si tratta potendo, pertanto, assolvere al compito di centro formativo regionale.

Illustra pertanto alla Giunta regionale la necessità di approvare il documento allegato, predisposto dai competenti uffici, che definisca le modalità organizzative e gestionali del corso triennale di formazione specifica in medicina generale nel rispetto della normativa vigente in materia.

Dà atto che il documento di cui trattasi è stato condiviso con gli uffici competenti dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, nonché con i componenti del comitato regionale dei medici di medicina generale e con l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Propone, pertanto, di approvare il documento denominato "*Linee guida all'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'organizzazione del corso triennale di formazione specifica in medicina generale*", come da allegato alla presente deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse e su proposta dello stesso;
- visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE, che modificano la direttiva 93/16/CE);
- visto il decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 (*Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale*);
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713, in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura Assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli

D E L I B E R A

1. di approvare il documento denominato "*Linee guida all'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'organizzazione del corso triennale di formazione specifica in medicina generale*", come da allegato alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di rinviare a un successivo provvedimento del Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali la nomina del Comitato Tecnico Scientifico Regionale previsto dall'articolo 3, comma 1, dell'allegato alla presente deliberazione, precisando che ai componenti non spetta alcun compenso;
3. di stabilire che eventuali modifiche dell'allegato alla presente deliberazione sono approvate con provvedimento del Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali;
4. di stabilire che la presente deliberazione non comporta maggiori oneri a carico del

bilancio regionale rispetto a quanto prenotato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1470 in data 15 novembre 2021;

5. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa a cura della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali all'Azienda USL della Valle d'Aosta e all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione autonoma Valle d'Aosta;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito Internet regionale alla sezione sanità.

LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, COMMA 2, DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 7 MARZO 2006.

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il *corso triennale di formazione specifica in medicina generale* (di seguito, denominato corso) consente di conseguire il diploma necessario per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e del decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006.
2. Il corso è riservato ai cittadini italiani e comunitari, nonché ai cittadini extracomunitari in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione e iscritti all'albo professionale, che si siano collocati in posizione utile nella graduatoria del concorso di ammissione in base ai posti disponibili determinati con riferimento al fabbisogno regionale.
3. Le presenti linee guida disciplinano gli aspetti relativi all'organizzazione e al funzionamento del corso, per il quale la Regione autonoma Valle d'Aosta (di seguito, denominata Regione) si avvale, quale centro formativo, dell'Azienda USL della Valle d'Aosta (di seguito, denominata Azienda), ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006.

Articolo 2

(Durata e articolazione del corso)

1. Il corso prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui 2/3 - pari ad almeno 3.200 ore - rivolti ad attività didattiche pratiche e 1/3 - pari ad almeno 1.600 ore - rivolto ad attività didattiche teoriche. I periodi formativi di natura pratica, per ciascuna area formativa, sono articolati secondo la tabella sotto riportata e organizzati direttamente dall'Azienda sulla base di un dettagliato documento operativo.

ATTIVITÀ PRATICHE		
AREA FORMATIVA	DURATA IN MESI	DURATA IN ORE
Ambulatorio medico di medicina generale	12	1.067
Strutture di base dell'USL sul territorio	6	533
Medicina clinica e medicina di laboratorio	6	533
Dipartimento materno infantile	4	355
Chirurgia generale	3	267
Pronto soccorso ed emergenza/urgenza ospedaliera	3	267
Ostetricia e ginecologia	2	178
TOTALE	36	3.200

2. Le attività didattiche pratiche si svolgono presso le seguenti sedi dell'Azienda:

- a) la struttura ospedaliera pubblica regionale sita ad Aosta, in Viale Ginevra, 3, in Via Saint- Martin-de-Corléans, 248 e in Località Beauregard;
 - b) le strutture sanitarie territoriali (distretti, consultori e ambulatori) dell'Azienda in collaborazione con l'*équipe* di riferimento;
 - c) gli studi dei medici di assistenza primaria appositamente formati (medici *tutor*) e presso il domicilio dell'assistito del medico *tutor*;
 - d) in altre sedi eventualmente individuate dal Comitato Tecnico Scientifico Aziendale di cui al successivo articolo 4.
3. Gli spostamenti tra le sedi sopraindicate avverranno con mezzo proprio del medico in formazione e senza rimborsi spese.
4. Le attività didattiche teoriche sono articolate in attività:
- a) seminariali;
 - b) di studio guidato proposto dai rispettivi *tutor*;
 - c) di studio finalizzato per la realizzazione della tesi;
 - d) di riflessione e confronto tra i tirocinanti e di autoapprendimento.
5. Le attività didattiche teoriche sono realizzate, previa autorizzazione del Ministero della Salute, in collaborazione/convenzione con la Regione Piemonte. I medici in formazione dovranno, pertanto, attenersi alle modalità organizzative elaborate da detta Regione e alle comunicazioni da questa inviate, per il tramite dell'Azienda, in merito alla definizione dei calendari relativi alle attività in argomento. Le attività didattiche teoriche verranno svolte presso le sedi concordate con la Regione Piemonte e, laddove previsto, anche in modalità di formazione a distanza (FAD).

Articolo 3

(Comitato Tecnico Scientifico Regionale)

1. Il Comitato Tecnico Scientifico Regionale (di seguito, denominato CTS Regionale), nominato con provvedimento del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di formazione e gestione del personale sanitario, svolge funzioni consultive, di coordinamento, di supporto e di promozione delle attività del corso e risulta così composto:
- a) dal Dirigente della Struttura regionale competente in materia di formazione e gestione del personale sanitario in qualità di *Presidente*;
 - b) dal Presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Valle d'Aosta o da un suo delegato;
 - c) da un dirigente medico, indicato dall'Azienda, in qualità di *Responsabile del corso*;
 - d) da un rappresentante dei medici in formazione (senza diritto al voto) tra quelli del terzo anno di corso nominato annualmente dai medici in formazione medesimi.
2. Le funzioni di segreteria vengono svolte da un dipendente della Struttura regionale competente in materia di formazione e gestione del personale sanitario.
3. Il CTS Regionale è chiamato a svolgere i seguenti compiti:
- a) si esprime sul fabbisogno formativo regionale dei medici di medicina generale;
 - b) stabilisce i massimali di copertura della polizza assicurativa per i rischi professionali, la responsabilità civile e gli infortuni connessi all'attività di formazione come previsto all'articolo 9;
 - c) esprime parere in ordine a progetti, anche sperimentali, finalizzati al miglioramento della qualità didattica;
 - d) mette a punto azioni volte a promuovere l'offerta formativa regionale dei medici di medicina generale;

- e) decide, su convocazione del Presidente, anche su segnalazione del *Responsabile del corso*, in merito a specifiche problematiche e situazioni didattiche relative ai medici in formazione, dandone eventuale comunicazione all'Ordine competente.
- 4. Il CTS Regionale si riunisce:
 - a) prima dell'inizio del corso, in seduta congiunta con il CTS Aziendale di cui al successivo articolo 4, per l'organizzazione della riunione iniziale di presentazione del corso ai tirocinanti;
 - b) per la definizione dei compiti di cui al precedente comma 3;
 - c) secondo necessità;
- 5. I componenti del CTS Regionale non percepiscono alcun compenso.

Articolo 4

(Comitato Tecnico Scientifico Aziendale)

- 1. Il Comitato Tecnico Scientifico Aziendale (di seguito, denominato CTS Aziendale), nominato dall'Azienda, svolge le seguenti funzioni:
 - a) dal *Responsabile del corso* in qualità di *Presidente*;
 - b) da un medico di medicina generale, indicato dall'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Valle d'Aosta, inserito nell'elenco dei *tutor*, in qualità di *Responsabile scientifico delle attività didattiche pratiche presso i medici di medicina generale e le strutture sanitarie territoriali*;
 - c) un dirigente medico, indicato dall'Azienda, in qualità di *Responsabile scientifico delle attività pratiche presso le strutture ospedaliere*.
- 2. Le funzioni di segreteria vengono svolte da un referente della *Segreteria del corso* di cui al successivo articolo 5.
- 3. Il CTS Aziendale è chiamato a svolgere i seguenti compiti:
 - a) elabora il programma del corso definendone il calendario e le modalità di attuazione;
 - b) propone uno schema di *Libretto del tirocinante*;
 - c) coordina e supervisiona le attività didattiche teoriche e pratiche;
 - d) approva i percorsi di recupero delle attività formative;
 - e) delibera in ordine ad una eventuale esclusione del medico in formazione dal corso, sentito il parere del CTS Regionale;
 - f) delibera in merito all'ammissione all'esame finale del medico tirocinante;
 - g) svolge le valutazioni annuali dei medici in formazione.
- 4. Il CTS Aziendale si riunisce:
 - a) prima dell'inizio del corso, in seduta congiunta con il CTS Regionale, per l'organizzazione della riunione iniziale di presentazione del corso ai tirocinanti;
 - b) per la definizione dei compiti di cui al comma 2;
 - c) secondo necessità.
- 5. I componenti del CTS Aziendale non percepiscono alcun compenso.
- 6. Il CTS Aziendale dura in carica tre anni, al termine dei quali può essere confermato o rinnovato.

Articolo 5

(Gestione amministrativo-contabile del corso)

- 1. L'Azienda garantisce il servizio di *Segreteria del corso*, che fa capo al *Responsabile del corso*. Tale segreteria cura gli adempimenti amministrativo-contabili connessi all'organizzazione e al funzionamento del corso e alla presentazione, con cadenza mensile, dei rendiconti relativi all'erogazione delle borse di studio.

Articolo 6

(Frequenza)

1. Il corso comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, secondo un piano orario settimanale dettagliato e definito dalla *Segreteria del corso*, sentito il *Responsabile del corso*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, con obbligo di frequenza delle attività didattiche teoriche e pratiche. La *Segreteria del corso* controlla la regolare frequenza del corso da parte dei medici in formazione.
2. La formazione a tempo pieno implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, compresi, su base volontaria, i turni notturni concordati con il *tutor*. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario Nazionale né con i medici *tutor*.
3. I medici in formazione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui al d.lgs. 81/2008.
4. Ai fini della registrazione delle presenze, i medici in formazione sono dotati, a cura della *Segreteria del corso*, di un *badge*. I medici in formazione vengono altresì dotati di camici e di dispositivi di protezione individuali. I dati identificativi del medico sono resi visibili durante l'attività clinica, pratica e medica guidata secondo le modalità in uso dall'azienda.
5. I medici in formazione possono frequentare, previa autorizzazione del *Responsabile del corso*, i corsi di aggiornamento professionale di *Educazione Continua in Medicina* (ECM), se gli argomenti rientrano nei contenuti del corso. Le relative ore di frequenza sono da considerarsi, a tutti gli effetti, attività didattica teorica e, pertanto, concorrono al raggiungimento del monte ore previsto.
6. La pausa pranzo, della durata di almeno trenta minuti è obbligatoria e, pertanto, non può essere conteggiata quale orario di servizio. Il costo del pasto, qualora consumato presso le mense aziendali, segue la disciplina aziendale.

Articolo 7

(Tutor)

1. Svolgono la funzione di *tutor*:
 - a) i *tutor* ospedalieri e delle strutture territoriali (distretti, consultori e ambulatori) individuati tra i dirigenti medici del Servizio Sanitario Regionale, con incarico assegnato, previa accettazione scritta da parte dello stesso, controfirmata dal *Responsabile del corso* e dal *Responsabile della struttura* aziendale alla quale il *tutor* fa capo;
 - b) i *tutor* medici di medicina generale con anzianità di attività convenzionale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e con numero di assistiti previsti dalla normativa vigente, che operano in uno studio professionale accreditato. In caso di un insufficiente numero di *tutor* con i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti, nelle more dell'acquisizione dei requisiti da parte di interessati alla funzione tutoriale, al fine di non compromettere lo svolgimento del percorso formativo, possono assolvere tale funzione i medici di assistenza primaria con almeno cinque anni di attività convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale.
2. I medici *tutor* svolgono le seguenti funzioni:
 - a) curano l'effettivo svolgimento da parte del medico in formazione, assegnato dalla *Segreteria del corso*, del percorso formativo teorico-pratico e garantiscono le condizioni per il conseguimento degli obiettivi formativi;

- b) certificano il conseguimento degli obiettivi formativi per i periodi di propria competenza, riportando il proprio giudizio complessivo sul *Libretto del tirocinante* e le valutazioni specifiche sulle *Schede di valutazione*;
 - c) attestano i periodi di frequenza del medico in formazione.
3. I medici di assistenza primaria che svolgono la funzione di *tutor* sono iscritti nell'elenco regionale dei "*Medici tutori del corso di formazione specifica in medicina generale*", istituito con deliberazione della Giunta regionale e periodicamente aggiornato con provvedimento del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di formazione e gestione del personale sanitario.
 4. Ai dirigenti medici che svolgono le funzioni di *tutor* non è riconosciuto alcun compenso, ma l'attività svolta è considerata ai fini del *curriculum* personale e del riconoscimento, da parte dell'Azienda, dei crediti di *Educazione Continua in Medicina*, come da normativa vigente.
 5. Ai medici di assistenza primaria che svolgono le funzioni di *tutor* è riconosciuta, da parte dell'Azienda, l'indennità mensile lorda prevista dall'Accordo Integrativo Regionale vigente.

Articolo 8

(Incompatibilità)

1. Al medico in formazione si applicano le incompatibilità previste dalla normativa vigente.
2. Al medico in formazione è inibita la contemporanea iscrizione o frequenza a corsi di specializzazione e master post laurea - sia universitari che organizzati da enti privati, anche svolti in modalità FAD/E-learning - o dottorati di ricerca. Tale incompatibilità permane durante l'intera durata del corso di formazione.
3. A tal fine e prima dell'inizio del corso, la *Segreteria del corso* provvede a far sottoscrivere a tutti i tirocinanti l'atto notorio attestante la non sussistenza di cause di incompatibilità ovvero le dichiarazioni di rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili e provvede a trasmetterne copia alla Struttura regionale competente in materia di formazione e gestione del personale sanitario.
4. La *Segreteria del corso* deve provvedere al controllo di eventuali situazioni di incompatibilità alla frequenza al corso da parte dei partecipanti e in presenza di accertata incompatibilità ne consegue l'espulsione del medico in formazione dal corso stesso, deliberata dal CTS Aziendale di cui al precedente articolo 4.
5. I medici in formazione possono svolgere - unicamente nei casi di accertata carente disponibilità dei medici già iscritti nei relativi elenchi regionali per la medicina convenzionata e purché compatibili con lo svolgimento dei corsi stessi - esclusivamente le attività di cui all'articolo 19, comma 11, della legge 448/2001, di seguito specificate:
 - sostituzioni a tempo determinato di medici di assistenza primaria convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale;
 - sostituzioni per la continuità assistenziale notturna, festiva e turistica.
6. Il medico in formazione, nel caso in cui sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente, con le esigenze di servizio Struttura di provenienza, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti.
7. Nell'ipotesi di sostituzione del medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale non è consentita la sostituzione del proprio *tutor* durante la frequenza del tirocinio presso il medesimo tutor.

Articolo 9

(Assicurazione/INAIL)

1. I medici in formazione devono essere coperti da polizza assicurativa per i rischi professionali, la responsabilità civile e gli infortuni connessi all'attività di formazione, nel rispetto dei massimali di copertura definiti in sede di CTS regionale, provvedendo a stipulare direttamente la polizza assicurativa con oneri a proprio carico.
2. La *Segreteria del corso* è tenuta a verificare che i medici in formazione abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 1, pertanto, una copia del contratto assicurativo deve essere depositata, a cura degli stessi, presso la *Segreteria del corso* prima dell'inizio del corso.
3. In base alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute è previsto che i medici in formazione rientrino tra i soggetti da assicurare obbligatoriamente contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'Azienda deve provvedere alla denuncia di esercizio per l'apertura di apposita posizione assicurativa facendosi carico delle relative spese.
4. Nell'ipotesi di infortunio o altro evento oggetto della copertura assicurativa INAIL occorso durante le attività del percorso formativo, i medici in formazione dovranno darne immediata comunicazione alla *Segreteria del corso*.
5. I medici tirocinanti, prima dell'inizio del corso, sono tenuti a prendere visione del documento informativo aziendale sui rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, depositato presso la *Segreteria del corso*, al fine di attenersi alle procedure riportate.

Articolo 10

(Assenze per motivi personali)

1. Il medico in formazione può usufruire di trenta giorni di assenza per ogni anno di formazione per motivi personali che, salvo cause di forza maggiore, devono essere preventivamente autorizzati dal *Responsabile del corso*. Le assenze autorizzate devono essere comunicate alla *Segreteria del corso* e al medico *tutor* di riferimento. Per tali assenze non è previsto il recupero né la sospensione della borsa di studio.
2. Le assenze per motivi personali non devono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi formativi e, pertanto, non devono superare il monte ore complessivo previsto per ciascuna fase didattica. La *Segreteria del corso* annota le assenze del medico in formazione e comunica tempestivamente al *Responsabile del corso* e al diretto interessato il raggiungimento del limite massimo di assenze previste per l'anno di corso di riferimento.
3. Le assenze di cui al comma 1, fruite anche sotto forma di permessi a ore, con riferimento alle attività didattiche pratiche presso le sedi dell'Azienda di cui all'articolo 2, comma 2, non possono superare il 10% del monte ore complessivo per ciascuna specialità, come definito dal piano orario di cui all'articolo 6, comma 1, di ogni area formativa riportata nella tabella dell'articolo 2, comma 1. Laddove, per cause di forza maggiore, dovesse essere superata la percentuale del 10%, sarà cura del medico in formazione concordare con il *Responsabile del corso* il recupero delle ore di assenza oltre il suddetto margine di tolleranza.

Articolo 11

(Attività didattiche teoriche)

1. I Coordinatori delle attività didattiche teoriche di cui all'articolo 2, comma 5, comunicano alla *Segreteria del corso* il giudizio finale e, in particolare, la regolare frequenza e il superamento di tutte le attività previste (seminari e studi guidati) da parte dei medici in formazione.

Articolo 12

(Malattia e servizio militare)

1. In caso di malattia, il medico tirocinante è tenuto a darne comunicazione alla *Segreteria del corso* il primo giorno di malattia e, qualora la stessa superi i tre giorni, a presentare un certificato medico a copertura del periodo, che decorre dal primo giorno della malattia medesima.
2. Le assenze per malattia fino a quaranta giorni consecutivi non determinano la sospensione del medico in formazione dal corso, ma l'assenza dalle attività teoriche e pratiche deve essere recuperata al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi.
3. Le assenze per malattia e per servizio militare superiori ai quaranta giorni consecutivi sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata (36 mesi) non è ridotta a causa della suddetta sospensione. Nei periodi di sospensione della formazione per malattia e servizio militare superiore ai quaranta giorni consecutivi viene sospesa l'erogazione delle borse di studio, che saranno corrisposte in relazione all'effettivo completamento della frequenza.

Articolo 13

(Maternità)

1. Nell'ipotesi di gravidanza, restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1.204 e del testo Unico del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
2. La normativa di riferimento per la tutela della maternità comporta l'applicazione dell'istituto dell'astensione obbligatoria dal lavoro. Il medico tirocinante è obbligato a inoltrare tempestivamente il certificato medico alla *Segreteria del corso*, al fine di permettere al responsabile del corso di attivare le procedure previste dalla normativa vigente per la protezione della gravidanza.
3. In ogni caso, l'interruzione della frequenza del corso per maternità, determinando la sospensione del periodo di formazione, comporta l'interruzione della erogazione delle borse di studio per pari periodo.
4. Fermo restando che l'intera durata del corso non può essere ridotta, il periodo di sospensione per gravidanza è recuperato al termine del corso triennale di formazione di riferimento (in aggiunta ai trentasei mesi della durata del corso) seguendo un piano personalizzato di recupero elaborato dal *Responsabile del Corso*.

Articolo 14

(Borse di studio)

1. Al medico in formazione è corrisposta la borsa di studio prevista dal d.lgs. 368/1999 e dal DM 7 marzo 2006, strettamente correlata alla frequenza del corso, salvo il caso di assenze per motivi personali di cui al precedente articolo 10.
2. Al medico in formazione, che ne faccia richiesta, è altresì corrisposta la borsa di studio aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 1 prevista dalla legge regionale vigente e disciplinata con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il regime fiscale della borsa di studio di cui ai commi precedenti è assimilato a quello di lavoro dipendente e, quindi, nel pagamento ed erogazione della medesima si terrà conto delle detrazioni di imposta previste per il rispettivo regime (IRPEF e IRAP).

Articolo 15
(Spese di trasferta)

1. Al medico tirocinante sono riconosciute dall'Azienda eventuali spese di rimborso di viaggio per la frequenza delle attività didattiche teoriche presso la Regione Piemonte, da intendersi come rimborso forfettario pro capite, dietro presentazione di adeguati documenti giustificativi, nella misura stabilita dalla disciplina aziendale.

Articolo 16
(Trasferimento ad altra Regione)

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è possibile il trasferimento del medico in formazione al corso di altra Regione. La procedura di trasferimento è gestita dalla Struttura regionale competente in materia di formazione e gestione del personale sanitario. Il medico in formazione deve presentare richiesta, tramite posta elettronica certificata (PEC), sia alla Struttura regionale competente in materia di formazione e gestione del personale sanitario sia alla Regione/Provincia autonoma presso cui intende trasferirsi, mettendo in conoscenza anche il *Responsabile del corso*.
2. Il trasferimento è possibile soltanto a condizione che:
 - a) nella sede accettante siano disponibili posti vacanti nel medesimo anno di corso;
 - b) sia stato acquisito il nulla osta sia della Regione di provenienza sia di quella di destinazione;
 - c) che il medico in formazione, a giudizio della Regione/Provincia autonoma, possa effettuare il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.
3. La Regione/Provincia autonoma di provenienza invia alla Regione di destinazione, a seguito di parere favorevole al trasferimento, la documentazione relativa ai periodi formativi frequentati (attività didattiche pratiche e teoriche).

Articolo 17
(Trasferimento da altra Regione)

1. La procedura di trasferimento è gestita dalla Struttura regionale competente in materia di formazione e gestione del personale sanitario ed è speculare a quella prevista per il trasferimento ad altra Regione di cui al precedente articolo 16. Le domande di trasferimento devono essere inviate alla Regione tramite posta elettronica certificata (PEC). La Regione di provenienza dovrà preventivamente fornire la documentazione relativa ai periodi formativi frequentati (attività didattiche pratiche e teoriche).
2. Ai sensi della normativa regionale vigente, nel caso di trasferimento da altra Regione di un medico in formazione, questi può richiedere la borsa di studio aggiuntiva regionale a decorrere dall'anno accademico successivo a quello del trasferimento.

Articolo 18
(Rinuncia al corso o decadenza)

1. Il medico in formazione che intende rinunciare al corso deve presentare una comunicazione scritta alla Regione, al *Responsabile del corso* e alla *Segreteria del corso*, anche ai fini dell'interruzione dell'erogazione delle borse di studio. Entro la data di termine della frequenza, il rinunciatario provvede a consegnare alla *Segreteria del corso* il *Libretto del tirocinante* e tutto il materiale fornito dall'Azienda (*badge*, camici, apparecchiature, ecc.).
2. Nel caso in cui la rinuncia al corso avvenga durante la vigenza di graduatoria ancora utilizzabile per lo scorrimento, tale rinuncia diviene efficace e irrevocabile quando la

Regione ne prende atto, anche tacitamente, con contestuale scorrimento della graduatoria per ricoprire il posto divenuto vacante.

3. In caso di rinuncia al corso o di decadenza, le borse di studio vengono erogate fino al mese precedente a quello della rinuncia o della decadenza, fatto salvo l'eventuale recupero dei ratei corrisposti e non dovuti.

Articolo 19

(Libretto del tirocinante e schede di valutazione)

1. Il medico in formazione è dotato di un libretto individuale (*Libretto del tirocinante*) dal quale devono risultare:
 - a) la data di inizio e fine corso;
 - b) il giudizio finale di valutazione di ciascun *tutor* (*tutor ospedalieri* e *tutor* di medicina territoriale) per ogni percorso formativo;
 - c) la firma e il timbro dei *tutor*.
2. Il libretto è unico e, pertanto, un eventuale smarrimento comporta, da parte del medico tirocinante, tutte le azioni necessarie alla ricostruzione del percorso formativo con le relative attestazioni di presenza e di giudizio da parte dei *tutor*, che dovranno trovare corrispondenza con la documentazione acquisita agli atti dalla *Segreteria del corso*.
3. Le schede di valutazione contenenti la durata e gli obiettivi didattici e specifici del percorso pratico vengono trasmessi ai *tutor ospedalieri* e ai *tutor* di medicina generale i quali provvederanno a inviarli alla *Segreteria del corso* debitamente compilati e sottoscritti al termine di ogni percorso formativo.
4. Ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del d.lgs. 368/1999, nel caso in cui il medico tirocinante non abbia conseguito un giudizio di idoneità nel singolo periodo formativo, è ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta.
5. Ai sensi dell'articolo 27, comma 6, primo periodo, del citato decreto legislativo, nel caso in cui il medico tirocinante non abbia raggiunto gli obiettivi previsti per una parte di un determinato periodo di apprendimento, può recuperare, qualora ne sussistano le condizioni, nello stesso triennio, le attività finalizzate al raggiungimento di quel gruppo specifico di obiettivi mancanti.
6. Ai sensi dell'articolo 27, comma 6, secondo periodo, del citato decreto legislativo, nel caso in cui il medico tirocinante non abbia conseguito un idoneo apprendimento per gli obiettivi di un intero periodo di apprendimento, è ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso, per una sola volta, nel triennio successivo. Il giudizio sfavorevole formulato a seguito della nuova ammissione comporta l'immediata esclusione del medico tirocinante dalla frequenza del corso.

Articolo 20

(Esame finale)

1. L'ammissione all'esame finale è deliberata dal CTS Aziendale, al termine del percorso formativo sulla base dei singoli giudizi espressi nel *Libretto del tirocinante* e nelle schede di valutazione, previa verifica della regolare frequenza delle ore di attività riportate nelle relative schede di rilevazione.
2. Il CTS Aziendale comunica alla Struttura regionale competente in materia di formazione e gestione del personale sanitario l'esito di quanto deliberato al fine della predisposizione dell'atto di ammissione all'esame finale di ogni singolo percorso e trasmette, nel contempo, la documentazione di cui al comma 1.
3. Al termine del corso è previsto un colloquio finale con discussione di una tesi predisposta dal candidato. L'argomento della tesi è approvato dal *Responsabile del corso*, può

riguardare ogni aspetto della medicina generale e può essere costituita da una revisione della letteratura o da una ricerca sul campo. Una copia in formato elettronico della tesi è depositata presso la Struttura regionale competente in materia di formazione e gestione del personale sanitario.

4. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del DM 7 marzo 2006, la Regione può prevedere ulteriori sedute di esame per i medici tirocinanti che hanno sospeso la frequenza a seguito di malattia, gravidanza o servizio militare. In tali ipotesi, le sedute di esame devono essere indette secondo i criteri di economicità e opportunità.
5. Per ragioni di uniformità di giudizio, le commissioni per gli esami finali sono costituite nella medesima composizione di quelle del concorso di cui all'articolo 1, comma 2, delle presenti linee guida. Tale composizione delle commissioni deve altresì essere mantenuta inalterata per le eventuali sessioni straordinarie, fatta salva la possibilità di procedere a nuove nomine in caso di impedimenti dei commissari.
6. Al termine della prova finale è rilasciato il *Diploma di formazione specifica in medicina generale* conforme al *fac-simile* allegato al decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006.